

Sent. n. 322/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Giulia Biagi con delega orale dell'Avv. Giuseppe Caruana per il ricorrente, l'Avv. Andrea Botta
per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79874 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX, C.F.

omissis, rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Caruana (C.F. CRNGPP90M27B963D), del foro
di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente dom.to
presso lo Studio Legale sito in San Nicola la Strada

(CE) -81020- alla via Armando Diaz n.10 con indicazione per le comunicazioni del fax nr. 0823/18.42.059 e della pec giuseppe.caruana@arubapec.it;

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, già Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri - titolare di pensione di anzianità gestione CTPS iscr. n. 50595138 a decorrere dal 10 febbraio 2022 calcolata con il sistema retributivo, ha chiesto il ricalcolo del trattamento con:

- l'applicazione della normativa di settore ex art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella contenuta nell'art. 44, avente ad oggetto la Misura del Trattamento Normale di liquidazione delle pensioni riservate al personale militare;
- i benefici di calcolo ex art. 3 co. 7 del D.

Lgs n. 165/1997;

oltre al pagamento delle conseguenti somme, con arretrati ed accessori di legge, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Parte attrice dopo aver lamentato che dal decreto di pensione - atto n. CH1032022000863 (n. pratica 103202100042207, data protocollo 28.02.2022) – risulta il mancato riconoscimento dei benefici di calcolo ex art. 3 co. 7 del D. Lgs n. 165/1997, ha dedotto -anche richiamando giurisprudenza contabile favorevole- che pur rientrando l'odierno ricorrente, nel campo di applicazione del sistema retributivo, ha diritto a vedersi applicare l'aliquota più favorevole di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che l'infondatezza della domanda.

Ha preliminarmente richiamato quanto comunicato dalla sede territoriale Inps e, segnatamente che “il ricorrente non è destinatario dell'articolo 54 perché alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un'anzianità contributiva superiore a 18 anni.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 3,

comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, si comunica che è stato inserito nel calcolo della pensione ma non ha prodotto nessun effetto sull'importo liquidato per l'applicazione del cd. "doppio calcolo" previsto dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014."

Nel merito l'Ente previdenziale ha dedotto che:

- il ricorrente non rientra nella platea dei destinatari del ricalcolo, atteso che – come è pacifico inter partes è titolare di pensione, liquidata con il sistema retributivo al 31.11.2011 (Cosiddetto misto Fornero). Ciò in quanto l'interessato è cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
- come risulta dalla documentazione in atti 2 Atto CH1032022000863 conferimento pensione.pdf , il beneficio del cosiddetto "moltiplicatore" recato dall'art. art. 3 comma 7 del D. lgs n. 165/1997 è stato applicato nel calcolo del trattamento, ciò in quanto l'interessato – cessato per limiti di età – rientrava tra i destinatari della norma che, come è noto è applicabile soltanto al perso-

nale che, pur trovandosi in una delle per accedere all'ausiliaria, viene escluso da essa (art. 1865 del Codice dell'ordinamento militare. Il beneficio, tuttavia, non ha sortito effetti atteso che "La pensione è' stata calcolata in attuazione dell'art.1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n.190". Trattasi, come è noto, di una disposizione volta a correggere potenziali situazioni di squilibrio che potevano verificarsi, dopo la cosiddetta riforma Fornero e l'estensione del criterio retributivo generalizzato a decorrere dal 1 gennaio 2012, e intesa ad evitare che soggetti con elevata contribuzione concentrata negli ultimi anni di servizio potessero percepire un trattamento superiore a quello che avrebbero goduto in applicazione del previgente sistema interamente retributivo ovvero misto. La circolare n. 74 del 10.4.2015, ha chiarito che la predetta disposizione obbliga l'Istituto previdenziale ad effettuare un doppio calcolo, mettere a confronto i due risultati e a mettere in pagamento l'importo più basso.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1. Con riguardo al primo punto di domanda concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R.

n. 1092/1973, giova evidenziare quanto segue.

L'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, dispone per i lavoratori che alla data del

31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità

contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione

è determinata (sistema c.d. «misto») dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle an-

zianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995

calcolata, con riferimento alla data di decorrenza

della pensione, secondo il sistema retributivo pre-

visto dalla normativa vigente precedentemente alla

predetta data; b) della quota di pensione corri-

spondente al trattamento pensionistico relativo al-

le ulteriori anzianità contributive calcolato se-

condo il sistema contributivo.

Il successivo comma 13 del medesimo art. 1 prevede

che "Per i lavoratori già iscritti alle forme di

previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31

dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”

L'applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una “quota retributiva”, parametrata all'anzianità maturata a 31.12.1995, e di una quota “contributiva”, parametrata all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale

delle Forze di polizia a ordinamento civile dal legislatore (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della “quota retributiva” della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, Il App sentenza 604/2022).

2. Pari negativo apprezzamento va espresso per il punto di domanda riguardante l'incremento figurativo di cui all'art. 3 comma 7 del D. lgs n. 165/1997.

Occorre, infatti, considerare che l'art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 stabilendo che “All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla

prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

Nella fattispecie il beneficio dei contributi figurativi pur essendo inseriti nel calcolo della pensione non hanno prodotto nessun effetto sull'importo liquidato.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla pre-

sente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20/05/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA